

**Decisione n. 20 del 28 aprile 2021**

**OGGETTO:** (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS). **Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90. (202114773)**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 24.03.2021 trasmessa a mezzo pec il 25.03.2021 ed acquisita in data 26.03.2021 al protocollo di questo Ufficio n. 464, con la quale la Signora **(OMISSIS)** ha chiesto al Difensore Civico Regionale il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, del rifiuto tacito formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti del 07.02.2021 finalizzata ad acquisire dal Comune di **(OMISSIS)** i seguenti documenti connessi al permesso a costruire rilasciato dal Comune stesso in data 14 agosto 2019: Pareri rilasciati da Regione Abruzzo Genio Civile, Autorità di bacino per Vincoli PAI e Atti relativi al deposito o ai depositi sismici effettuati dalla ditta **(OMISSIS)**;

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**ESAMINATA** la richiesta di riesame nella quale, in particolare, è posto in rilievo che:

- l'istante può vantare una specifica situazione giuridicamente rilevante in quanto è comproprietaria con la madre di terreni, confinanti con quello al quale il permesso a costruire si riferisce, e situati su una collina alla base della quale sono stati fatti importanti lavori di sbancamento e drenaggio delle acque piovane suscettibili di arrecare danni alla propria proprietà;
- l'istante ha certezza dell'esistenza presso il Comune dei documenti richiesti;

**VISTA** la nota prot. 492 dell'01.04.2021 con la quale questa Difesa Civica ha chiesto al Comune di Sant'Omero di esplicitare, entro 20 giorni dalla data della richiesta, le ragioni ostative alla ostensione della documentazione oggetto dell'istanza di accesso sospendendo per un corrispondente periodo i termini per assumere la decisione;

**CONSIDERATO** che nel termine indicato non è pervenuta alcuna risposta;

**CONSIDERATO CHE** la giurisprudenza amministrativa è stata concorde nello stabilire che la sussistenza del requisito della "vicinitas" tra la proprietà dell'istante e quella del controinteressato fa sì che debba riconoscersi in capo all'istante la sussistenza dell'interesse



Il Difensore Civico

diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è stato chiesto l'accesso trattandosi di atti che per la loro diretta inerenza a provvedimenti amministrativi pubblici, non possono essere in alcun modo sottratti all'accesso;

**RICHIAMATI**, in particolare, e a titolo esemplificativo i seguenti principi;

“il proprietario confinante con l’immobile interessato da attività edilizia assentita dall’Amministrazione è legittimato ad accedere alla relativa documentazione anche nell’ipotesi in cui siano scaduti i termini per impugnare il titolo abilitativo e gli interventi in questione siano oggetto di indagine penale” (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 26/03/2018 n. 757);

“Il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico – economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza” (T.A.R. Catania, Sez. II, 04/02/2016 n. 374) (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 614; da ultimo cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 gennaio 2020, n. 62).

“Il proprietario dell’immobile vicino, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, ha il diritto di accedere agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie relative all’immobile confinante. Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (C. Stato 14/05/2010, n. 2966; TAR Campania Salerno 15/10/2020, n. 1423);

**VALUTATO CHE** effettivamente, sussiste in capo all’istante, in qualità di proprietario confinante, un interesse diretto, concreto e attuale alla acquisizione dei Documenti sopra specificati e connessi al permesso a costruire rilasciato dal Comune il 14.08.2019;

Tutto ciò premesso

### **DECIDE**

- l’istanza di riesame del denegato accesso presentata dalla Signora (**OMISSIS**), volta ad ottenere copia della documentazione indicata in premessa, è accolta.
- la presente decisione è comunicata all’istante ed al **Comune di (OMISSIS)** per la relativa attuazione.

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Fabrizio Di Carlo**



Il Difensore Civico

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.